

**Proroga CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DEL PARCO INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI
ENEMONZO, LAUCO, RAVEO E VILLA SANTINA
(ART. 6 DELLA L.R. 42/96, art 22 della L.R. 1/2006).**

In Villa Santina, presso la sede municipale, il giorno 4 del mese di febbraio
dell'anno duemilanove, tra il Comune di VILLA SANTINA, qui di seguito detto ENTE CAPOFILA (C.F.
84000170302), rappresentato dal Sindaco Arturo De Prato;

ed i seguenti Enti

COMUNE DI ENEMONZO (C.F. 84004490300), rappresentato dal Sindaco, Paolo Iussa;

COMUNE DI LAUCO (C.F.84000150304), rappresentato dal Sindaco, Olivo Dionisio;

COMUNE DI RAVEO (C.F. 84003030305), rappresentato dal Sindaco, Daniele Ariis;

di seguito denominati "ENTI ASSOCIATI";

PREMESSO

- che i Comuni di VILLA SANTINA, ENEMONZO, LAUCO, VERZEGNIS e RAVEO hanno gestito in forma "convenzionata" il Parco Intercomunale delle Colline Carniche, per ultimo, giusta convenzione del 10.08.2002;

- che con Deceto PGR 0123/014 del 8.05.07, è stato riconosciuto, nell'ultima versione, la perimetrazione del Parco Intercomunale delle Colline Carniche all'interno dei territori dei Comuni di VILLA SANTINA, ENEMONZO, LAUCO e RAVEO;

- atteso che, con l'attivazione dell'Associazione Intercomunale delle Colline Carniche ai sensi della L.R. 1/2006, si sono associati diversi servizi e vista la relativa convenzione quadro, sottoscritta il giorno 13.03.2007;

- Ritenuto opportuno modificare la precedente convenzione attuativa, adeguandola alle nuove norme previste nelle convenzioni quadro ed attuativa, senza, peraltro, stravolgere i contenuti, gli indirizzi operativi, le modalità gestionale della precedente convenzione del 10.08.02 e riconfermandone i contenuti che hanno originato la nascita e la gestione del Parco Intercomunale delle Colline Carniche, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 42/96, ad esclusione della partecipazione del Comune di Verzegnis, in quanto aderente ad altra Associazione intercomunale e, pertanto, incompatibile ai sensi della L.R. 1/2006 e non incluso nella nuova perimetrazione di cui al DPGR 0123/014 del 8.05.07;

- Richiamata l'attuale convenzione attuativa per il servizio associato del "Servizio Tecnico", sottoscritta il giorno 8.09.07;

- Preso atto che tra le varie funzioni svolte in forma associata di cui alla convenzione quadro istitutiva dell'Associazione Intercomunale "Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche" tra i Comuni di: Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo, ai sensi della L.R. 1/2006, si conta anche la "**Funzione di Servizio tecnico comprensivo della gestione del Parco Intercomunale delle Colline Carniche**";

- che a tal uopo si è ritenuto di utilizzare l'istituto della convenzione attuativa, come previsto dalla L.R. 1/2006, al fine di ottimizzare e conformare la gestione operativa e politica dell'APICC, con le modalità previste dalle convenzioni quadro ed attuative, non configgenti con la L.R. 42/96, in quanto più rispondente alle finalità e scopi da perseguire;

che con delibera della Commissione Consultiva del Parco Intercomunale delle Colline Carniche n. 6 del 11.07.07, è stato disposto, tra l'altro: " ... di suddividere le spese comuni in $\frac{1}{4}$ per ogni amministrazione, con conseguente e necessaria modifica della convenzione per quanto riguarda il suddetto riparto.

Per la voce spese del personale si decide di suddividere per il 50% sui 4 Comuni e il restante 50% in

base alla proporzione delle opere di ogni singolo Comune.”

- che con delibera n. 163 del 22.12.2008 il Comune di Villa Santina ha autorizzato il sindaco alla stipula del presente atto;
- che con delibera n.140 del 30.12.08 Comune di Enemonzo ha autorizzato il sindaco alla stipula del presente atto;
- che con delibera n.132 del 29.12.2009 il Comune di Lauco ha autorizzato il sindaco alla stipula del presente atto;
- che con delibera n. 1 del 22.01.09 il Comune di Raveo ha autorizzato il sindaco alla stipula del presente atto;

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo, confermano e richiamano le convenzioni quadro ed attuative dell'Associazione Intercomunale Colline Carniche e con la presente convenzione, stipulano e specificano ulteriormente, allo scopo di provvedere, in modo coordinato ed in forma associata, alla gestione del parco intercomunale delle Colline Carniche, riconosciuto, nella vigente versione con Decreto PGR 0123/0214 del 8.05.07 all'interno dei territori dei Comuni di VILLA SANTINA, ENEMONZO, LAUCO e RAVEO al fine di tutelare, conservare, valorizzare e migliorare il loro patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico culturale.

ART. 2 - GESTIONE

Con la presente convenzione i Comuni concordano che per gestione del parco intercomunale si intendono tutte quelle attività ed interventi previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 1998, n. 1682 e quelle ulteriori ritenute necessarie per ottenere il miglior utilizzo e vivibilità del parco medesimo.

ART. 3 - COMUNE CAPOFILO

Comune capofila per la gestione del parco intercomunale è il Comune, Capofila dell'Associazione, di Villa Santina.

ART. 4 - RAPPORTI FINANZIARI

I rapporti finanziari fra i Comuni Associati - sono ispirati al principio della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri, sulla base dei principi stabiliti nella convenzione quadro dell'APCC del 13.03.07, art. 17. Pertanto, la spesa complessiva annuale relativa alla gestione specifica del parco intercomunale sarà ripartita come segue:

- Di suddividere le spese comuni in $\frac{1}{4}$ per ogni amministrazione;
- Di suddividere la voce spese del personale per il 50%, sui 4 Comuni e il restante 50% proporzionalmente alle opere di ogni singolo Comune.

ART. 5 - FINANZIAMENTO DELLE SPESE

Il Comune capofila provvederà direttamente al finanziamento di tutte le spese di gestione (sue e dei comuni convenzionati) ed al recupero, con cadenza semestrale, della parte di spettanza a carico dei Comuni associati.

In dipendenza di un tanto, il Comune capofila provvederà ogni anno ad iscrivere nel proprio bilancio apposito capitolo di spesa per la gestione del parco intercomunale il cui stanziamento dovrà essere pari al preventivo di cui al successivo comma del presente articolo e apposito capitolo d'entrata della quota parte di spettanza a carico dei Comuni convenzionati il cui stanziamento dovrà essere pari a quello della spesa.

Il Comune capofila, attraverso il proprio Ufficio Manutenzioni e Ragioneria, provvederà:

- a) a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno un preventivo analitico di tutte le spese

di gestione del parco relative all'anno successivo, con il riparto delle stesse a carico di ciascun Comune convenzionato ed a trasmetterlo, dopo che questo avrà ottenuto il parere favorevole della commissione di vigilanza, ai Comuni interessati affinché provvedano ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione dell'anno successivo, la quota di propria pertinenza;

b) a predisporre entro il mese di febbraio di ogni anno, il rendiconto analitico della gestione dell'anno precedente, con relativo riparto definitivo della spesa sostenuta e ad inviarlo ai Comuni interessati;

c) a segnalare, entro il mese di ottobre di ogni anno, ai Comuni stessi eventuali carenze di stanziamento nei confronti affinché, i Comuni associati possano provvedere ad adeguare gli stanziamenti della propria quota, nei loro bilanci, entro i termini di legge.

ART. 6 - FORME DI CONSULTAZIONE E VIGILANZA

Per le consultazioni, le verifiche ed il controllo della gestione del parco intercomunale è istituita apposita commissione formata dai Sindaci dei Comuni associati o da un loro delegato.

Detta commissione sarà convocata dal Sindaco, o suo delegato, del Comune capofila. Essa si riunirà obbligatoriamente esprimendo parere vincolante:

- nel mese di febbraio, per l'esame e la definizione del rendiconto della gestione dell'anno precedente.
- Nel mese di settembre per l'esame e la definizione del preventivo dell'anno successivo.

Si riunirà facoltativamente ogni qualvolta uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati ne ravvisi l'opportunità o la necessità e ne faccia richiesta scritta al Sindaco del Comune capofila, il quale provvederà alla convocazione della commissione, entro dieci giorni dalla richiesta.

La commissione esprime i propri pareri all'unanimità, su ogni argomento trattato.


Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte dal responsabile dell'ufficio manutenzioni di Villa Santina, o suo delegato.

ART. 7 - DURATA


Il presente accordo convenzionale prosegue le iniziali Convenzioni stipulate tra i Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo in data 28.01.1999, rettificata in data 02.12.2000 e integrata con convenzione del 10.08.2002, ha efficacia dal 1.01.09 e scade al 31.12.09.

Letto, approvato e sottoscritto


Per il Comune di Villa Santina


.....


Per il Comune di Enemonzo


.....

Per il Comune di Lauco


.....

Per il Comune di Raveo


.....